



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 luglio 2014  
(OR. en)

11699/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0207 (NLE)**

---

---

**STIS 2  
WTO 206  
ACIER 3  
SID 2  
NIS 36**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 luglio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 448 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 448 final.

---

All.: COM(2014) 448 final



Bruxelles, 7.7.2014  
COM(2014) 448 final

2014/0207 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

L'accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di determinati prodotti di acciaio concluso il 19 luglio 2005 è scaduto il 31 dicembre 2006. Dal 2007 gli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e il Kazakistan sono disciplinati da misure autonome istituite con il regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio e con il regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio. In attesa della firma e dell'entrata in vigore di un nuovo accordo o dell'adesione del Kazakistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio ha stabilito i limiti quantitativi a decorrere dal 2009. Inoltre, il regolamento definisce una procedura di gestione del regime che subordina il rilascio di licenze d'importazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri alla preventiva conferma della Commissione che sono ancora disponibili quantitativi adeguati entro il limite quantitativo in questione.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è divenuta uno Stato membro dell'UE. L'attuale proposta è un adattamento al fine di tener conto dell'adesione della Croazia all'UE.

La presente proposta non prevede alcuna modifica degli attuali livelli dei contingenti. Secondo i dati dell'Ufficio di Stato croato per la politica commerciale, nel corso degli ultimi tre anni la Croazia non ha effettuato importazioni dal Kazakistan di prodotti di acciaio che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Inoltre, l'attuale contingente non è stato utilizzato. L'utilizzo dei contingenti è stato dello 0 % nel 2012 e dello 0 % nel 2013.

### **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

L'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia stabilisce che, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedano adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non siano stati contemplati nell'atto di adesione o nei relativi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti a tal fine necessari. Qualora siano adottati dopo l'adesione, tali atti possono essere applicati dalla data di adesione.

Le modifiche proposte al regolamento sono direttamente ed esclusivamente connesse all'adesione della Croazia all'Unione europea, pertanto l'unica base giuridica è costituita dall'articolo 50 dell'atto di adesione.

Le previste modifiche consistono:

- 1) nella modifica dell'articolo 9, paragrafo 6, al fine di aggiungere le due lettere HR che identificano la Croazia quale Stato membro di destinazione nel numero di serie standard recato da ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente e

- 2) nella modifica dell'allegato IV per aggiungere l'autorità nazionale croata nell'elenco delle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni restano validi oltre il 1° luglio 2013 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio deve adottare gli atti necessari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan<sup>1</sup>, adottato anteriormente all'adesione della Croazia, richiede adattamenti in conseguenza dell'adesione e tali adattamenti non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati.
- (3) Di conseguenza, è opportuno aggiungere le due lettere HR che identificano la Croazia quale Stato membro di destinazione nel numero di serie standard recato da ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente e aggiungere l'autorità nazionale croata nell'elenco delle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio.
- (4) L'applicazione retroattiva è necessaria per garantire che il commercio dei prodotti di acciaio ai sensi del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio non sia in alcun modo pregiudicato.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1340/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1340/2008 è così modificato:

1. All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:

– due lettere che identificano il paese esportatore:

KZ = Repubblica del Kazakistan,

– due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE = Belgio

BG = Bulgaria

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

IE = Irlanda

GR = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

HR = Croazia

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito,

- un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "9" per il 2009,
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
- un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione."

2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1340/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*